



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet [infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima](http://infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima)

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi" - RUI) e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

---

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, intermediario iscritto nel RUI *omissis*, ha segnalato all'IVASS il sito internet [infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima](http://infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima) attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative;
- c) il sito non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e non è censito nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti in tale registro, pubblicata sul sito IVASS;
- d) attraverso la consultazione del portale [www.whois.com](http://www.whois.com) è stata individuata in Go Daddy la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*) e in Domains By Proxy la società che ha registrato (*Registrant*) il sito;
- e) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni al *Registrar* e chiesto ogni indicazione utile in merito al sito, al soggetto che lo ha registrato ovvero che ne è l'intestatario e indicato in 3 (tre) giorni il termine per fornire riscontro;
- f) *omissis* sono state ricevute due diverse risposte del *Registrar*: con la lettera *omissis*, è stata comunicata la ricezione della richiesta e la sua presa in carico; mentre attraverso la comunicazione *omissis* non è stato possibile identificare un canale utile all'individuazione del *Registrant* del sito;
- g) dalle verifiche condotte, è emerso che il soggetto che figura nel portale [whois.com](http://whois.com) quale *Registrant* del sito [infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima](http://infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima), Domains By Proxy, è una società collegata al *Registrar*, che fornisce anch'essa servizi internet e che, al fine di preservare i dati personali dei clienti che accedono ai suoi servizi, sovrascrive al nome del proprietario del dominio quello della società;

h) il sito internet [infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima](http://infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima) è alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa è una attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet [infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima](http://infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima) non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed euro unitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

**SI ORDINA**

---

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito [infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima](http://infoconsulenzaprim.wixsite.com/consulenza-prima).

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
RICCARDO CESARI